



Numero 3 / 2021

Domenico Garofalo

La tutela del credito del lavoratore autonomo

La tutela del credito del lavoratore autonomo

Domenico Garofalo

Professore Ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Bari

Abstract: Individuato il campo di applicazione della tutela dei crediti del lavoratore autonomo, il contributo approfondisce due strumenti di recente conio, quali la tutela per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali e la responsabilità solidale negli appalti.

Abstract: in Inglese

The A. identifies the scope of the credit protection for self-employed individuals and then examines two recent legal tools: the legal protection for delay in commercial transactions and the joint liability in the contest of procurement.

Sommario: 1. I destinatari della tutela. - 2. La tutela per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali. - 3. La responsabilità solidale negli appalti.

1. I destinatari della tutela

L'interesse del legislatore nazionale per il lavoro autonomo in quanto tale, al fondo della l. n. 81/2017, si accompagna al riconoscimento di una «condizione di debolezza contrattuale ed economica¹ che colpisce anche molti iscritti ad albi professionali»², in modo ormai preoccupante attratti nell'area dei c.d. *working poor*³.

¹ G. Santoro Passarelli, *Civiltà giuridica e trasformazioni sociali nel diritto del lavoro*, in *Dir. rel. ind.*, 2019, 417 ss., spec. 435.

² Così M. Corti, A. Sartori, *La legge sul lavoro autonomo e lo smart working. La quarta riforma del pubblico impiego. Le linee guida sui tirocini*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, III, 91 ss., spec. 93.

³ Cartina di tornasole può essere rappresentata dal fenomeno dell'*over-education* che sta caratterizzando la partecipazione agli ultimi concorsi pubblici. Su tutti si veda il concorso bandito

L'«autonomia attenuata», che caratterizza molti dei destinatari della legge del 2017, rappresenta lo *scrimen* ideologico che sembra aver ispirato il legislatore del *Jobs Act* degli autonomi, preferendosi un'estensione ai lavoratori autonomi delle tutele tipiche del lavoro subordinato e di quello imprenditoriale (si pensi all'esplicito richiamo alla l. n. 192/1998 ed al d.lgs. n. 231/2002⁴), piuttosto che fare ricorso alla c.d. *fictio*, com'è accaduto con l'art. 2, d.lgs. n. 81/2015⁵.

con d.m. Giust. 18 novembre 2016 (Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia), per il cui accesso è sufficiente il diploma quinquennale di licenza media superiore ed al quale hanno partecipato giovani liberi professionisti (avvocati, commercialisti...) che aspirano al c.d. “posto fisso” piuttosto che restare incagliati nelle secche di una attività libero professionale, che molto spesso consente a malapena di coprire le spese.

⁴ Cfr. A. Perulli, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, in *Law. dir.*, 2017, 2, 269 ss., secondo il quale il provvedimento «si pone quindi in perfetta linea di continuità con gli interventi legislativi che nel corso dell'ultimo ventennio hanno caratterizzato la tutela del contraente debole sul mercato, e volti a valorizzare non tanto le caratteristiche oggettive dell'attività esercitata ma i riflessi soggettivi di tale esercizio». In termini v. ancora A. Perulli, *Il Jobs Act del lavoro autonomo e agile: come cambiano i concetti di subordinazione e autonomia nel diritto del lavoro*, in *WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT.-341/2017*, spec. 11 e Idem, *Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, 2, 181 ss.; adde, O. Razzolini, *Il d.d.l. sul lavoro autonomo: dalla tutela della dipendenza alla tutela della persona*, in *nelmerito.it*, 2016. In parziale assonanza v. F. Martelloni, *I rimedi nel “nuovo” diritto del lavoro autonomo*, in *Law. dir.*, 2017, 517, ss., spec. 520 e 529 ss., secondo il quale la l. n. 81/2017 opererebbe una secca cesura col passato, atteso che, pur estendendo ai lavoratori autonomi alcune tutele di matrice welfaristica, seguendo una direttrice consolidata dell'ultima normativa giuslavoristica, ricorre a modelli normativi propri di altre branche giuridiche, si pensi al sistema delle nullità parziali, normalmente impiegato per invalidare condizioni contrattuali di squilibrio tra imprese. Di diversa opinione sembra essere L. Fiorillo, *Un diritto del lavoro per il lavoro che cambia: primi spunti di riflessione*, in *WP CSDLE “Massimo D’Antona”.IT.-368/2018*, spec. 11, che parla di «progressiva attrazione delle attività di lavoro autonomo «nel nucleo di matrice protettiva proprio del diritto del lavoro»

⁵ V. le lucide considerazioni di S. Ciucciovino, *Le «collaborazioni organizzate dal committente» nel confine tra autonomia e subordinazione*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2016, I, 321 ss., spec. 338.

La l. n. 81/2017 non reca una definizione di lavoro autonomo⁶ economicamente dipendente⁷, nonostante gli auspici della dottrina⁸, estendendo ad esso la nozione dettata dal legislatore nel '98 per la subfornitura «in quanto compatibile»⁹. Rinvio della cui portata si discute potendosi ritenere sia che esso si limiti ad importare nella disciplina del lavoro autonomo solo la funzione prescrittiva del divieto di abuso di dipendenza economica oppure che abbia una portata ben più ampia, qualificatoria di una nuova fattispecie, cioè il lavoro autonomo economicamente dipendente (d'ora in poi LAED per brevità), porta di accesso ad uno statuto protettivo¹⁰.

La risposta all'interrogativo sembra essere alquanto agevole, se non quasi scontata, nel senso che se la tutela contro la dipendenza economica dell'impresa, introdotta nel 1998, non ha inciso sulla nozione di

⁶ L. Failla, *Sulla disciplina del lavoro autonomo*, in *Law. giur.*, 2017, 729 ss., spec. 733. Per una critica sulla delimitazione del campo di applicazione della l. n. 81/2017, in relazione all'impiego della locuzione «lavoro autonomo», v. A. Perulli, *La legge di tutela del lavoro autonomo: profili introduttivi*, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), *Il Jobs Act del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Giappichelli, Torino, 2018, 3 ss., spec. 7, che ritiene «criticabile il riferimento generico al “lavoro autonomo”, che costituisce un universo assai composito, esteso dalle forme contrattuali più deboli, perché coordinate, all'esercizio dell'impresa».

⁷ Su cui v. A. Perulli, *Lavoro autonomo e dipendenza economica*, in *Riv. giur. lav.*, 2003, I, 221 ss.; M. Pallini, *Il lavoro economicamente dipendente*, Cedam, Padova, 2013; *adde*, da ultimo, G. Cavallini, *Il divieto di abuso di dipendenza economica e gli strumenti del “nuovo” diritto civile a servizio del lavoro autonomo*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Commentario breve allo statuto del lavoro autonomo e del lavoro agile*, Wolters Kluwer – Cedam, Milano – Padova, 2018, 285 ss., spec. 292 ss.; F. Ferraro, *Prime osservazioni sulle tutele civilistiche del lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Giuseppe Santoro Passarelli*, cit., 460 ss. spec. 486; S. Cairoli, *Giuseppe Santoro Passarelli e la tutela del lavoro autonomo debole: un cammino lungo quasi quarant'anni (in sei fasi)*, *ibidem*, 425 ss.

⁸ Cfr. A. Perulli, *Un Jobs Act per gli autonomi: verso una nuova disciplina della dipendenza economica?*, in *WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT.-235/2015*, spec. §§ 6 e 7.1.

⁹ V. art. 3, comma 4, l. n. 81/2017. Sulla dipendenza economica nelle relazioni tra imprese v. ancora R. Voza, *Interessi collettivi*, diritto sindacale e dipendenza economica, Cacucci, Bari, 2004, 189 ss.

¹⁰ È l'interrogativo che si pone I. Zoppoli, *Abuso di dipendenza economica e lavoro autonomo: un microsistema di tutele in difficile equilibrio*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2019, I, 97 ss.

quest'ultima, sarebbe arduo, se non proprio scorretto sul piano metodologico, sostenere la valenza qualificatoria della dipendenza economica esportata nell'area del lavoro autonomo¹¹. L'estensione conferma, piuttosto, la vicinanza del lavoro autonomo all'impresa (ma sul punto v. *infra*).

In ultima analisi la l. n. 81/2017 – come si legge nella relazione di accompagnamento – si limita a prevedere la costruzione «anche per i lavoratori autonomi (di) un sistema di diritti e di *welfare* moderno, capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro», rientrando «a pieno titolo nella garanzia offerta dall'art. 35 Cost. al lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni?”¹²: assicura così una tutela minima¹³ dalla doppia anima

¹¹ Invero il dubbio non ha ragione d'essere ove si condivida la posizione di E. Ghera, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 65, il quale, all'esito di un articolato ragionamento, al quale si rinvia, conclude asserendo che «Non la situazione di sottoprotezione sociale – esterna al rapporto e comune ad altre categorie di soggetti – ma la collaborazione del prestatore di lavoro nell'impresa qualifica la subordinazione come vincolo finalizzato all'obiettivo dell'organizzazione del lavoro sotto il controllo e la responsabilità dell'imprenditore e funge da criterio per la identificazione della causa del contratto».

¹² Così la relazione di accompagnamento alla l. n. 81/2017. In dottrina, S. Giubboni, *Prime osservazioni sul disegno di legge del Governo in materia di lavoro autonomo non imprenditoriale*, in *Mass. giur. lav.*, 2016, 244 ss., spec. 250; A. Perulli, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, cit. 269; G. Santoro Passarelli, *Il lavoro autonomo non imprenditoriale, il lavoro agile e il telelavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2017, I, 369 ss., spec. § 1.

¹³ Sulla l. n. 81/2017, quale «nuova regolamentazione del lavoro autonomo, con la previsione di alcune garanzie minime di tutela in tema di transazioni commerciali», cfr. Marini, *Le forme plurali del lavoro indipendente alla luce del nuovo Statuto degli Autonomi*, in *Boll. Adapt*, 19 giugno 2017, spec. 2; adde, O. Razzolini, *Jobs Act degli autonomi e lavoro esclusivamente personale. L'ambito di applicazione della legge n. 81/2017*, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), *Op. cit.*, 13 ss.

alla «galassia del lavoro autonomo»¹⁴, estendendo ai lavoratori autonomi garanzie già previste in favore dell'impresa¹⁵.

A quest'ultimo riguardo fa specie constatare come l'esigenza di tutelare la dipendenza economica sia stata avvertita dall'ordinamento all'inizio in favore dell'impresa e solo di recente per il lavoratore autonomo, anche se un simile atteggiamento poteva ricavarsi già dal sistema di sicurezza sociale che solo nel 1995 ha previsto una tutela pensionistica in favore degli autonomi, con l'istituzione della Gestione separata Inps, dopo aver introdotto molti anni prima la tutela in favore di artigiani, commercianti e agricoltori, che compongono la galassia del mondo piccolo imprenditoriale¹⁶. Non meraviglia, pertanto, l'esclusione dal campo di applicazione della l. n. 81/2017 della piccola impresa in quanto già tutelata.

Un'ultima notazione introduttiva riguarda la struttura della normativa sul lavoro autonomo di cui si discute. Ebbene, il legislatore ha dovuto fare i conti con una realtà nella quale convivono tre specie: le collaborazioni coordinate e continuative (art. 409, n. 3, c.p.c.), il lavoro autonomo c.d. puro (artt. 2222 – 2228 c.c.) e il lavoro libero-professionale (artt. 2229-2238 c.c.).

Detta tripartizione caratterizza la disciplina introdotta dalla l. n. 81/2017, ivi reperendosi non una disciplina unitariamente riferibile all'autonomia nella sua accezione codicistica, bensì tre distinte discipline per ciascuna delle tre specie prima richiamate, così perpetuando un distinguo già

¹⁴ Cfr. P. Loi, *Il lavoro autonomo nella prospettiva del rischio*, in U. Carabelli, L. Fassina (a cura di), *Il lavoro autonomo e il lavoro agile alla luce della legge n. 81/2017*, Ediesse, Roma, 15 ss., spec. 20 ss., secondo la quale «l'originale monoliticità del lavoro autonomo, coincidente sostanzialmente con la prestazione d'opera ex art. 2222 c.c., non corrisponde più alla realtà. Il legislatore nel corso del tempo ha dato forma a diverse fattispecie di lavoro autonomo, in risposta ai mutamenti delle tecniche organizzative e produttive dell'impresa. Pertanto la fattispecie definita in tale norma può essere considerata come *genus*, accanto al quale si pongono diverse *species* del lavoro autonomo».

¹⁵ F. Ferraro, *Op. cit.*, 484, parla di «vocazione para-imprenditoriale del lavoro autonomo».

¹⁶ Sul punto v. S. Cairolì, *Op. cit.*, 444.

presente nel codice civile (artt. 2222 – 2230 c.c.), accentuatosi con la regolamentazione delle co.co.co.¹⁷.

Il quadro testé delineato si è recentemente complicato a seguito della introduzione della tutela dei lavoratori tramite piattaforma digitale (c.d. *riders*), tramite il d.l. 3 settembre 2019, n. 101, ultimo atto normativo del Governo Conte 1. Quest'ultimo, con l'art. 1, comma 1, lett. c), introduce nel d.lgs. 81/2015 il Capo V-*bis* (artt. 47-*bis*, 47-*ter* e 47-*quater*), con una *vacatio* di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Si tratta di un mini statuto protettivo per questa, tanto discussa, categoria di lavoratori. Restringendo il discorso al profilo qualificatorio, l'Esecutivo, in modo alquanto discutibile, collega la qualificazione come autonomi di questi lavoratori alla tipologia di lavoro svolto, traslando nell'area dell'autonomia un criterio decisamente rifiutato, salvo qualche rara eccezione, dalla giurisprudenza nell'area della subordinazione. Le modalità di esecuzione della prestazione incidono, viceversa, sulla determinazione del corrispettivo (v. art. 47-*bis* comma 3). Tale realtà ha impedito di ideare un paradigma di tutela ritagliato sulla fattispecie optandosi per l'estensione di tutele tipiche della subordinazione ovvero, più di recente, di quelle riservate all'impresa.

Tale dato devalorizza molto l'esclusione degli imprenditori, anche piccoli, dal campo di applicazione della l. n. 81/2017, in quanto destinatari già da molti anni delle tutele oggi accordate agli autonomi (si pensi alla dipendenza economica della l. n. 192/1998 e al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali del d.lgs. n. 231/2002). Siffatta scelta legislativa ben spiega la mancata definizione di lavoro autonomo economicamente dipendente ancora una volta proponendo una “definizione per sottrazione”: è LAED tutto ciò che non è riconducibile alla subordinazione ovvero all'impresa economicamente dipendente.

¹⁷ La riconduzione alla l. n. 533/1973 del primo intervento legislativo sulle co.co.co., molto diffusa nella riflessione scientifica in materia, è notoriamente errata visto che è già presente nella c.d. legge Vigorelli, l. n. 741/1959.

Questa collocazione del lavoro autonomo tra l'impresa e la subordinazione aiuta a comprendere l'articolazione delle tutele introdotte o rivisitate dalla l. n. 81, teleologicamente differenziate pur se accumulate dalla debolezza dei soggetti riconducibili al "mondo di mezzo".

Per grossa approssimazione è possibile individuare nell'articolato del 2017 tre diverse tipologie di tutele che guardano al lavoratore autonomo nel contratto, nel mercato e in quanto soggetto che vive del proprio lavoro.

Si tratta di tutele di matrice diversa, civilistica¹⁸ la prima, "mercatistica" la seconda, lavoristico-previdenziale l'ultima, ma con forti influenze ed interferenze reciproche, come si addice ad un *corpus* normativo di frontiera, per cui la tripartizione qui adottata risponde più ad esigenze di schematizzazione che non di vera e propria sistemazione categoriale.

2. La tutela per il ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali

La prima tipologia di tutele, che insinua nella normativa sul lavoro autonomo la logica del contratto asimmetrico¹⁹, viene affidata a due disposizioni relative rispettivamente al ritardo di pagamento nelle

¹⁸ Secondo A. Perulli, *Il lavoro autonomo tra diritto dei contratti e del lavoro*, in *Lav. dir.*, 2017, 251 ss., spec. 267, il legislatore italiano avrebbe adottato «una prospettiva regolativa al contempo universalistica nelle finalità e civilistica nei contenuti, che allontana definitivamente il lavoro autonomo dal mondo regolativo del diritto del lavoro»; ma per una valutazione negativa sulle tutele introdotte dalla l. n. 81/2017, riempita «di norme in gran parte pletoriche o riassertive di quanto già previsto» v. G. Bronzini, *Economia della condivisione e lavoro autonomo: una prospettiva europea*, in A. Perulli (a cura di), *Op. cit.*, spec. 2. Sulla estensione dell'art. 634 c.p.c. si rinvia al contributo di Ficarella, *L'estensione dell'art. 634, comma 2, c.p.c. ai «lavoratori autonomi»*, in D. Garofalo (a cura di), *La nuova frontiera del lavoro: autonomo – agile - occasionale*, Adapt University Press, 2018, 307 ss. Per alcune interessanti riflessioni in argomento cfr. G. Santoro Passarelli, *Lavoro eterorganizzato e l'interpretazione autentica del lavoro coordinato ex art. 15 d.lgs. n. 81 del 2017*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Op. cit.*, 433 ss.

¹⁹ V. F. Ferraro, *Op. cit.*, 464.

transazioni commerciali (art. 2) e alle clausole e condotte abusive (art. 3, commi 1, 2 e 3). Prima di esaminarle non può non condividersi l'opinione di chi²⁰ mette in evidenza come «è significativo rilevare che questo rinvio operato dalla l. n. 81/2017 esprime bene la parallela evoluzione della disciplina civilistica, che ha saputo fare passi avanti nell'integrazione del canone della buona fede e nel recepimento delle tutele contro l'asimmetria tra parti contraenti, alla quale però non è evidentemente corrisposta una parallela evoluzione del diritto del lavoro, incapace di fornire strumenti adeguati, specifici e calibrati a tutte le tipologie di lavoratori, ed ancora eccessivamente vincolato al lavoro subordinato per l'attribuzione di tutele, tendenzialmente negate o limitate rispetto agli *outsiders*».

La prima tutela riguarda la lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, da intendersi come «i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». Sul punto l'art. 2, l. n. 81/2017, estende le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002, «in quanto applicabili» e fatte salve «disposizioni più favorevoli» anche ai contratti stipulati tra lavoratori autonomi e imprese o PA, nonché tra gli stessi lavoratori autonomi²¹.

Si cerca così di tutelare il contraente debole dalla deprecabile prassi dei ritardi di pagamento e dalla pattuizione di termini di pagamento spropositati, molto diffusi in ambito commerciale, vietando periodi di pagamento superiori ai trenta giorni²². Termini superiori sarebbero

²⁰ S. Cairoli, *Op. cit.*, 442.

²¹ Cfr. F. Di Noia, *La tutela "civilistica" del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali*, in D. Garofalo (a cura di), *Op. cit.*, 134 ss.; M. Mattioni, *La tutela del lavoro autonomo nelle transazioni commerciali (art. 2) e le clausole e le condotte abusive (art. 3, commi 1-3)*, in G. Zilio Grandi, M. Biasi (a cura di), *Op. cit.*, 268, parla di «un ambito di applicazione "multilivello"»; F. Ferraro, *Op. cit.*, 464.

²² Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. Per le eccezioni v. il successivo comma 4. Detto termine ha decorrenze variabili a seconda di varie ipotesi; ed infatti, decorre dalla data «di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente» o da quella «di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento» o, ancora, «dalla data

possibili «purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7»²³, con l'avvertenza che la clausola in questione potrebbe essere qualificata come abusiva²⁴.

Una disciplina *ad hoc* è contenuta nel d.lgs. n. 231/2002 con riferimento agli interessi moratori che decorrono «senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento»²⁵, determinati «nella misura degli interessi legali di mora»²⁶, ovverosia quella stabilita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e pubblicata «nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare»²⁷. È possibile concordare un tasso di interesse diverso, sempreché esso non sia gravemente iniquo in danno del creditore, atteso che in tal caso l'art. 7, d.lgs. n. 231/2002, oltre a «riempire di contenuti» il concetto di iniquità, ne prevede anche la nullità. L'eccezione alla regola è costituita dalla prova offerta dal debitore relativa alla dimostrazione del ritardo nel pagamento del prezzo «determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»²⁸.

Quanto al risarcimento per le spese di recupero delle somme non corrisposte, il d.lgs. n. 192/2012, di modifica del d.lgs. n. 231/2002, prevede che al creditore spetti, senza che sia necessaria la costituzione in

di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi» o, infine, «dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data»

²³ Art. 4, comma 3, d.lgs. n. 231/2002.

²⁴ M. Mattioni, *Op. cit.*, 278.

²⁵ Art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002.

²⁶ Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 231/2002.

²⁷ Art. 5, comma 3, d.lgs. n. 231/2002. Per il 1° semestre del 2018 questo tasso è pari allo zero (G.U. 22 gennaio 2018, n. 17).

²⁸ Art. 3, d.lgs. n. 231/2002.

mora, «un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno», sempreché egli non fornisca la prova «del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito»²⁹.

A questo risarcimento si può aggiungere anche quello derivante dalle c.d. prassi inique, cioè «relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento dei costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore»³⁰.

Si tratta di una normativa di origine comunitaria (direttiva 2000/35/CE e direttiva di refusione 2011/7/UE), che riduce la libertà contrattuale sui termini di pagamento e prevede meccanismi risarcitori a vantaggio delle imprese creditrici danneggiate.

Il dubbio se l'estensione fosse già possibile, in ragione della possibile applicazione del d.lgs. n. 231/2002 ai liberi professionisti³¹, è stato fugato da chi evidenzia che in sede di recepimento della direttiva n. 35/2000, si fa riferimento esclusivamente ad «ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione», accogliendo una lettura più “restrittiva” delle tutele ipotizzate a livello europeo.

Ne consegue che la l. n. 81/2017, superando detta impostazione, assume carattere innovativo.

3. La responsabilità solidale negli appalti

²⁹ Art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.

³⁰ Art. 7-bis, d.lgs. n. 231/2002.

³¹ Così A. Perulli, *Le tutele civilistiche: il ritardo nei pagamenti; le clausole e condotte abusive (artt. 2 e 3)*, in L. Fiorillo, A. Perulli (a cura di), *Op. cit.*, 31 e, in termini, Idem, *Il lungo viaggio del lavoro autonomo dal diritto dei contratti al diritto del lavoro, e ritorno*, cit., 271; Idem, *Il Jobs Act degli autonomi: nuove (e vecchie) tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale*, cit., 182; S. Giubboni, *Il Jobs act del lavoro autonomo: commento al capo I della legge n. 81/2017*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 471 ss., spec. 484; M. Mattioni, *Op. cit.*, 266.

Un ulteriore forma di tutela del credito del lavoratore autonomo, prima ancora dell'intervento del 2017, è stata introdotta con l'art. 9, comma 1, d.l. n. 76/2013, conv. in l. n. 99/2013, che ha esteso il campo di applicazione della responsabilità solidale negli appalti ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo, pur escludendo espressamente dal campo di applicazione del regime le PP.AA.³².

Quindi dal 2013, l'operatività del regime di solidarietà è stato esteso anche «ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo»³³. Come è stato osservato, l'estensione ai lavoratori autonomi risponde alla necessità di superare la disparità di trattamento in precedenza perpetrata in danno di numerosi soggetti impiegati dagli appaltatori al di fuori del rapporto di lavoro subordinato³⁴. La formulazione della norma estensiva ha tuttavia destato

³² Ma v. l'art. 105, comma 8, d.lgs. n. 50/2016 che "chiarisce" l'applicabilità dell'art. 29, comma 2 (ivi espressamente richiamato) nei rapporti tra l'aggiudicatario e il subappaltatore, prevedendosene tuttavia l'esclusione nelle ipotesi previste dal comma 13, lett. a) e c), dell'art. 105 citato, vale a dire di pagamento diretto da parte della stazione appaltante «quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa», ovvero «su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente» e, al contrario, l'operatività quando il pagamento diretto consegue all'inadempimento dell'appaltatore (art. 105, comma 13, lett. b), d.lgs. n. 50/2016). Inoltre, va rilevato che per effetto di quanto stabilito dall'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 50/2016, l'esclusione della responsabilità solidale della stazione appaltante per i crediti maturati da lavoratori e Istituti verso l'affidatario nel corso dell'esecuzione del contratto di appalto, viene controbilanciata dalla previsione del meccanismo del pagamento diretto ai lavoratori con detrazione delle corrispondenti somme dal corrispettivo dovuto all'affidatario e/o subappaltatore inadempiente. Un meccanismo sostanzialmente analogo è previsto per gli inadempimenti contributivi risultanti dal DURC (art. 30, comma 5, d.lgs. n. 50/2016).

³³ Art. 9, co. 1, d.l. n. 76/2013, cit. In dottrina, già prima della esplicita estensione per via legislativa, v. I. Alvino *Il regime delle responsabilità negli appalti*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2007, 507 ss., spec. 523.

³⁴ V. D. Izzi, *Appalti e responsabilità solidale*, in M. Aimo, D. Izzi (a cura di), *Esternalizzazioni e tutela dei lavoratori*, Utet, Torino, 2014, 52 ss., spec. 65 la quale sottolinea che la previgente esclusione dei compensi spettanti ai lavoratori autonomi trovava fondamento nella lettera dell'art. 29, Izzi, *Appalti e responsabilità solidale*, 2, d.lgs. n. 276/2003 che faceva riferimento ai soli emolumenti

perplexità in merito all'applicabilità del regime di responsabilità solidale per i debiti relativi agli obblighi contributivi e assicurativi. Infatti, se *nulla quaestio* in merito a quelli riguardanti i lavoratori parasubordinati, diversa è la condizione dei lavoratori autonomi impiegati tramite contratto d'opera *ex art. 2222 c.c.*, che sono obbligati a versare in via diretta i *propri* oneri sociali³⁵. A tale ultimo proposito, il Ministero del lavoro ha sottolineato come una interpretazione letterale del dato normativo condurrebbe all'irragionevole effetto di far coincidere, nel medesimo soggetto, la posizione di trasgressore (lavoratore autonomo tenuto al versamento dei contributi in via diretta) e di beneficiario della solidarietà³⁶, con un ingiustificato ampliamento della responsabilità del committente e con «*un'evidente distonia sul piano delle finalità proprie dell'istituto della solidarietà*»³⁷.

“retributivi”; *adde* C. Cordella, *Appalti: nozione lavoristica e tutela dei crediti retributivi dei lavoratori*, in *Dir. rel. ind.*, 2016, 521 ss., spec.530.

³⁵ Cfr. D. IZZI, *Op. cit.*, 65.

³⁶ V. circ. Min. lav. n. 35/2013.

³⁷ V. D. IZZI, *Op. cit.*, 81.